



COMUNE di MOTTOLA
Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

tabelle parametriche di aggiornamento del contributo di costruzione
ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380 / 01 e delle LL.RR. 6/79, 66/79 e 53/85

ANNO 2007

studio urbanistico redatto da
ing. Amedeo D'Onghia
con la collaborazione dell'UTC

approvato con **Del.C.C. n°6 del 5 febbraio 2007**

allegato al **P.R.G.** approvato con **Del.G.R. n°483 del 31.03.2005**

AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. FINALITÀ

Il presente documento è finalizzato all'aggiornamento del contributo di costruzione (relativo al costo di costruzione ed agli oneri di urbanizzazione) per l'anno 2007. Considerato che con delibera di Giunta regionale n.483 del 31 marzo 2005 e pubblicato sul B.U.R.P. n.61 del 22 aprile 2005 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R.56/80 il P.R.G. del Comune di Mottola il quale prevede modifiche degli indici urbanistici delle zone di espansione rispetto ai precedenti indici fissati dal P.d.F. si rende ora necessario aggiornare il contributo di costruzione.

Con la presente relazione si provvede, quindi, all'aggiornamento sia del costo di costruzione che degli oneri di urbanizzazione (oggi contributo di costruzione) così come definiti dall'art.16 del Testo Unico per l'Edilizia.

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

2.1 Inquadramento normativo generale.

La legge 28 gennaio 1977 n. 10, intitolata "Norme per la edificabilità dei suoli", ha subordinato (art. 3) il rilascio delle concessioni edilizie alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione.

L'articolo 5 della stessa legge, intitolato "Determinazione degli oneri di urbanizzazione", ha disposto di demandare ai Comuni la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sulla scorta di apposite tabelle parametriche definite dalle Regioni.

Il successivo art. 6, intitolato "Determinazione del costo di costruzione", ha disposto:

- di demandare al Ministero la determinazione annuale del costo di costruzione;
- di demandare alle Regioni la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione, purché ricompreso in una percentuale di detto costo variabile tra il 5% e il 20%;

A livello regionale è bene ricordare che a seguito dell'emanazione della L.R. n. 6/79, la determinazione dei primi oneri di concessione risultava particolarmente gravosa, a

causa delle altrettanto gravose disposizioni della legge regionale; tanto gravose, da indurre non pochi Comuni, all'epoca, a proporre referendum abrogativo.

Preso atto dell'eccessiva onerosità della legge n. 6/79, la Regione Puglia provvide alla sua revisione, nello stesso anno di emanazione, con la legge n. 66/79, che consentiva ai Comuni, fra le altre cose, l'applicazione di considerevoli abbattimenti (fino al 50%) e la gradualità di applicazione degli oneri (fino al 35%) limitatamente alle costruzioni residenziali, commerciali e direzionali. Per l'abbattimento degli oneri fino al 50%, nulla disponeva la legge regionale circa l'eventuale recupero, così rimettendolo all'esclusiva competenza comunale; per la gradualità dell'applicazione, la legge dispose, invece, un altrettanto graduale recupero.

La Regione Puglia, con legge 12 febbraio 1979 n. 6 (modificata ed integrata per quanto in oggetto dalle successive leggi regionali n. 66 del 31.10.79 e n. 53 del 3.6.85) ha provveduto pertanto:

- a definire le tabelle parametriche regionali per la determinazione, da parte dei Comuni, del contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- a stabilire in misura pari al 5% del costo di costruzione il relativo tributo, senza però definire l'entità di detto costo.

2.2 Successive disposizioni legislative

Con il D.M. 10 maggio 1977, in ausilio agli espletamenti di competenza regionale, si è ottemperato ai disposti del comma 2 art. 6 della legge n. 10/77; e cioè, è stata definita l'entità provvisoria del costo di costruzione e sono stati definiti criteri di calcolo delle superfici a cui applicare il contributo commisurato al costo di costruzione, identificando in tal modo le classi di edifici a cui applicare maggiorazioni del costo di costruzione.

Con D.M. 20 giugno 1990 (G.U. 28 giugno 1990, n. 149), intitolato "*Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia*", è stato definitivamente stabilito a livello nazionale il costo di costruzione da assumere a base del calcolo del contributo. In detto decreto si dispone testualmente: "*Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto, il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato*

in lire 250.000 per tutto il territorio nazionale. Le modalità di determinazione sono quelle stabilite agli articoli dal 2 all'11 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801."

Per quanto attiene al contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, con legge regionale 8 marzo 1985 n. 6 è stata data facoltà ai Comuni (art. 7) di adeguare annualmente gli oneri di urbanizzazione sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

Con legge 24 dicembre 1993 n. 537, intitolata "*Interventi correttivi di finanza pubblica*", sono stati disposti (art. 7) a carico delle regioni l'aggiornamento annuale del costo di costruzione e quello quinquennale degli oneri di urbanizzazione; in mancanza delle determinazioni regionali, la legge ha disposto l'autonomo adeguamento annuale del costo di costruzione da parte dei Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT.

2.3 Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico sull'edilizia).

Con il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, entrato in vigore solo il 30 giugno 2003, è stato emanato il Testo unico sull'edilizia, che ha essenzialmente raccolto le disposizioni in materia edilizia presenti in copiose leggi e decreti, ma ha anche parzialmente innovato la materia.

Per quanto attiene gli oneri connessi al rilascio di permesso di costruire (ex concessione edilizia) l'art. 16 del Testo unico dispone:

- al comma 6 "*Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.*";
- al comma 9 "*Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata ... (Omissis) ... Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*".

In definitiva, sulla base delle precedenti considerazioni, è evidente la necessità per il Comune di adeguare, su base ISTAT, sia gli oneri di urbanizzazione, sia il costo di costruzione, in forza rispettivamente della legge regionale n. 6/85 e delle conferme di cui al D.P.R. n. 380/01.

Inoltre l'art.34 della L.R. n°6 del 12 febbraio 1979 prevede che i Comuni debbano procedere a nuova determinazione dell' incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risultino modificate le previsioni urbanistiche.

2.4 I chiarimenti regionali

La Regione Puglia con propria nota n°9389/c del 8.11.2006 ha chiarito che mentre il contributo di costruzione relativamente agli oneri di urbanizzazione va determinato in base alle disposizioni di cui alla L.R. 6/79 e s.m.i. la parte relativa al costo di costruzione va determinato in base alla Del.G.R. n°449/2006 con specifico riferimento al costo base per l'edilizia agevolata e per ciascuna tipologia di intervento.

2.5 Le precedenti deliberazioni comunali

A seguito della L. 10/77 e della successiva L.R. 6/79 il Consiglio Comunale di Mottola in data 30.04.1979 con atto deliberativo n°114 approvò il primo documento contenente la determinazione del costo dovuto per gli oneri di urbanizzazione.

Con atto consiliare successivo n°191, deliberato in data 17/11/1979, tale precedente valutazione fu rideterminata per tenere in conto le modificazioni introdotte dalla L.R. 66/79.

Con tale deliberazione si approvò l'abbattimento del 50% dei costi base fissati dalla normativa regionale, oltre ad approvare la gradualità di applicazione della riduzione del 35% in funzione dei costi reali sostenuti per urbanizzare le varie zone del territorio. Tali riduzioni furono applicate solo alle zone residenziali, direzionali e commerciali.

Per quanto attiene le zone agricole la determinazione del contributo dovuto per le opere di urbanizzazione fu approvato con delibera consiliare n°223 del 31.11.1980 laddove non si applicarono gli abbattimenti previsti per le altre zone.

Con successiva deliberazione comunale n°8 del 22.02.2000 il consiglio comunale approvò l'adeguamento delle tabelle parametriche di determinazione degli oneri riapprovando l'abbattimento del 50% e provvedendo al recupero dell'abbattimento del 35%.

In tale determinazione si confermò l'abbattimento del 50% solo per gli edifici a carattere residenziale, direzionale e commerciale.

3. AGGIORNAMENTI PER L'ANNO 2007

Ai fini dell'aggiornamento ISTAT degli oneri di urbanizzazione, tramite la redazione delle tabelle di cui alla L.R. 6/79, si è evitato l'aggiornamento di aggiornamenti precedenti ed è stata assunta un'unica data di riferimento per ogni aggiornamento successivo; la data base è quella di dicembre 1979, data della pubblicazione della L.R. 66/79 che ha modificato la L.R. 6/79. La metodologia di calcolo adottata permette il costante controllo degli aggiornamenti effettuati e consente, negli aggiornamenti successivi, il recupero di eventuali errori commessi negli aggiornamenti precedenti (alla stessa stregua degli stati di avanzamento utilizzati nella contabilità delle opere pubbliche).

Per l'aggiornamento si utilizza l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fornito dall'ISTAT. Nel secondo trimestre del 2006 l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale è risultato pari a 122,1 (media degli indici mensili del trimestre), con un aumento dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 3,0% rispetto al corrispondente trimestre del 2005. Nel dettaglio l'indice per i mesi aprile-giugno 2006 è risultato pari a:

aprile 2006: 122,0

maggio 2006: 122,2

giugno 2006: 122,2

Si ricorda che l'Indice in questione misura la variazione dei costi diretti di realizzazione di un fabbricato residenziale prendendo in considerazione la mano d'opera, i materiali, i trasporti ed i noli necessari alla sua realizzazione.

Per calcolare le variazioni congiunturali e tendenziali sarà necessario ricorrere agli appositi coefficienti che consentono di raccordare le serie degli indici in basi diverse.

Pertanto, per calcolare la variazione percentuale tra l'indice generale nazionale di giugno 2006 in base 2000 =100, pari a 122,1, e quello di dicembre 1979 in base 1976=100, pari a 114,1, si utilizza il coefficiente di raccordo per l'indice nazionale generale e di gruppo pari a 7,0363 e si procede come segue:

$$[(122,2 : 180,0) \times 7,0363] \times 100 - 100 = +377,68 \%$$

4. REDAZIONE DELLE TABELLE

4.1 Verifica dei parametri

Prima di procedere al calcolo del puro aggiornamento percentuale degli oneri, determinato sulla base dei predetti indici ISTAT, si è proceduto alla verifica della persistenza dei dati che hanno determinato, per gli anni precedenti, l'adozione degli oneri base e dei relativi coefficienti di correzione.

Pertanto, sono stati preliminarmente richiesti all'Ufficio Anagrafe i dati relativi alla situazione demografica al 31 dicembre dell'anno precedente e l'andamento demografico con riferimento al decennio precedente, il quale ha comunicato i seguenti dati:

- popolazione residente al 31.12.1996: abitanti n. 16.853
- popolazione residente al 31.12.2005: abitanti n. 16.504

Si è potuto così procedere alle verifiche tabellari previste dalla legge n. 6/79, di cui si riportano in appresso gli esiti.

Tabella A – Classe demografica di appartenenza.

Classi di comuni in relazione alla popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente alla data di adozione della delibera del consiglio comunale:

Classe 1^a Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

Classe 2^a Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

Classe 3^a Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

Classe 4^a Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti;

Classe 5^a Capoluoghi di Provincia.

Il Comune di Mottola rientra ancora nella classe 3^a, relativa a comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti.

Tabella B1 – Costo base dei contributi di urbanizzazione.

Si assumono a riferimento gli oneri base di cui alla tabella B1 della legge n. 6/79, assunti negli anni precedenti.

Tabella B2 – Costo base dei contributi di urbanizzazione per impianti turistici.

Per quanto attiene agli *alberghi e pensioni* i contributi dovuti sono pari a quelli relativi agli edifici residenziali.

Per quanto attiene ai *villaggi turistici* i contributi dovuti sono pari a quelli relativi ad edifici residenziali riferiti alla 5^a classe dei Comuni ed all'indice di fabbricabilità territoriale di 0,25.

Per le *attrezzature di soggiorno temporaneo*, quali campeggi e simili, le opere di urbanizzazione necessarie, compreso l'impianto di depurazione, devono essere rea-

lizzate a cura e spese del concessionario all' interno dell' area relativa; oltre a tali oneri e' a carico del concessionario un contributo pari al costo degli allacciamenti che il comune determina in relazione alla situazione di fatto ed in proporzione alle previsioni di insediamento della intera zona.

Tabella C – Decurtazione dal costo base dell'aliquota delle opere di urbanizzazione di cui non si prevede l'esecuzione.

Si prevede l'abbattimento della quota di incidenza relativa alla rete gas e telefono nella misura totale dell'1,5% in quanto la realizzazione di dette reti non è a carico del Comune.

Tabella D – Andamento demografico.

Nel decennio precedente risulta un decremento pari a $(16.504 - 16.853) / 16.853 = -2,07\%$; risultando tale decremento inferiore al 3%, e dunque una popolazione definibile stazionaria, necessita apportare all'importo base degli oneri di urbanizzazione un decremento del 10%.

Tabella E – Prossimità al Capoluogo.

Essendo il territorio comunale distante oltre 10 Km dal capoluogo, non si applica alcuna maggiorazione.

Tabella F – Prossimità alla fascia costiera.

Essendo il territorio comunale distante oltre 5.000 metri dalla fascia costiera, non si applica alcuna maggiorazione.

Tabella G – Tipo di intervento e zone omogenee. Gli interventi sono classificati in interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione e restauri e per ciascun tipo di intervento si applicano dei coefficienti correttivi in ragione della zona omogenea (A, B, e C)

5. CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

5.1 Edilizia residenziale

Per gli interventi in epigrafe va assunto il costo massimo ammissibile per gli interventi di edilizia agevolata, stabilito dalla Regione (art. 16 D.P.R. n. 380/01 - ex art. 6 L. n. 10/77).

Con delibera di G.R. n. 449 del 4.04.2006 la Regione Puglia ha determinato i costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata e con la nota citata al paragrafo 2.4 ha chiarito che il contributo afferente il costo di costruzione, da corrispondersi per il rilascio del permesso di costruire, va determinato sulla base di detta delibera regionale

e specificatamente riferito al costo base per l'edilizia agevolata e per ciascuna tipologia di intervento (nuova costruzione o recupero).

La delibera regionale di cui trattasi stabilisce i costi base di costruzione per ogni tipologia sotto indicate:

nuova edificazione

costo base (C.B.N.)	€/mq 594,00
---------------------	-------------

recupero del patrimonio edilizio esistente

costo base recupero primario (C.B.P.)	€/mq 356,00
---------------------------------------	-------------

costo base recupero secondario (C.B.S.)	€/mq 208,00
---	-------------

dove, ai sensi del D.M. 5.08.1994:

il costo base (C.B.N.) rappresenta il costo di costruzione nel caso di nuova edificazione (art.1).

Il costo base recupero primario (C.B.P.) rappresenta il costo di costruzione per il recupero delle funzionalità e della sicurezza anche sismica dell'edificio e riguarda le parti comuni, il consolidamento statico delle strutture portanti compreso le fondazioni, il risanamento delle murature, delle scale, delle coperture e delle parti comuni degli impianti compreso gli allacciamenti (art. 2).

Il costo base recupero secondario (C.B.S.) rappresenta il costo di costruzione per recupero

della agibilità e funzionalità di singoli alloggi e riguarda un insieme sistematico di opere che

comprendono la riorganizzazione funzionale, l'inserimento di elementi accessori, la dotazione o l'adeguamento degli impianti, nonché il ripristino delle parti interessate dal recupero primario (art. 3).

Alla luce di quanto sopra ed al combinato disposto dell'art. 16 comma 1 (... *il rilascio del permesso a costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, ...*) dell'art. 10 (*interventi subordinati al permesso di costruire*) e dell'art. 3 comma 1 (*definizione degli interventi edilizi*) del D.P.R. n. 380/2001 il costo di costruzione unitario, tenuto conto della delibera di G.R. n. 449/2006, può essere determinato come segue per ogni tipo di intervento edilizio:

a. €/mq 594,00 per gli interventi di nuova costruzione come definiti all'art. 3 c. 1 lett. e) e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica come definiti all'art. 3 c. 1 lett. f) del D.P.R. n. 380/2001;

b. €/mq 356,00 per gli interventi su edifici esistenti rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. E' ricompreso anche l'intervento di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c. €/mq 208,00 per gli interventi su edifici esistenti che comportano la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari con la dotazione o adeguamento degli impianti, l'inserimento di elementi accessori, anche con modifiche agli elementi verticali e orizzontali non strutturali, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di unità immobiliari.

I costi base unitari sopra determinati applicabili agli edifici residenziali, saranno utilizzati ai fini del calcolo del contributo sul costo di costruzione mediante lo schema approvato con D.M. 10.5.1977 e con la precisazione che il prospetto riepilogativo relativo alla determinazione del costo di costruzione, elaborato sulla base del D.M. 10.5.1977, è aggiornato mediante l'eliminazione della riga "B", riferita all'85% del costo "A";

In merito al costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, l'art. 36 della L.R. n. 6/79 e s.m.i. dispone che il contributo afferente, venga determinato sul costo documentato di costruzione.

Infine per quanto attiene all'applicazione all'anno 2007 dei su determinati costi, ed in relazione alla necessita di effettuare l'aggiornamento ISTAT, la stessa delibera regionale ha disposto che poichè la variazione per l'anno 2005-2006 non era stata ancora comunicata, in quanto mancanti due mesi a giugno 2006, si riteneva di dover variare i limiti massimi di costo in vigore, approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 814/2003, applicando una percentuale del 9% e pertanto i costi su definiti si intendono adeguati alla variazione ISTAT.

5.2 Edilizia commerciale, direzionale e turistica

Si ritiene, in relazione e per il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed uguaglianza, che la determinazione del costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, avvenga median-

te redazione di computo metrico estimativo delle opere da realizzare, redatto sulla base del Prezziario ufficiale della Regione Puglia vigente al momento del rilascio del permesso di costruire e con una riduzione del 25% sulle voci ivi presenti, (al netto quindi delle spese generali e utili di impresa) mentre per le voci non previste dal medesimo la riduzione non ha luogo; fatto salvo comunque che detto costo, così calcolato, non può essere inferiore a quello determinato per gli interventi su edifici residenziali.

5.3 Aliquote di contribuzione

Per gli interventi di edilizia residenziale si assume obbligatoriamente l'aliquota stabilita dalla Regione Puglia (art. 36 L.R. 6/79) per tutti i comuni pugliesi, pari al 5% (cinque per cento).

Per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e turistica è facoltà del Consiglio Comunale stabilire l'aliquota di contribuzione, purché non superiore al 10% (art. 19 D.P.R. n. 380/01 e art.36 L.R. 6/79). Si stabilisce anche per gli interventi di edilizia commerciale, direzionale e turistica un'aliquota unica pari al 5% (cinque per cento).

6. AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

Come ampiamente argomentato al precedente paragrafo 2.2, i Comuni sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento del contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione con cadenza perlomeno quinquennale; è in facoltà dell'Amministrazione comunale, sempre in mancanza di specifiche determinazioni regionali, procedere ad aggiornamenti anche annuali.

Si ritiene, però, quantomeno opportuno procedere sistematicamente ad aggiornamento annuale, per almeno due buoni motivi:

- gli aggiornamenti quinquennali portano inevitabilmente a forti ed improvvisi innalzamenti degli importi previgenti;
- un aggiornamento annuale evita forti sperequazioni fra i cittadini, in caso di pratiche edilizie rilasciate a cavallo di fine anno e quindi soggette a due diversi regimi contributivi.

Peraltro, in mancanza di altre e diverse determinazioni da parte del Consiglio Comunale (quale, ad esempio, il recupero della gradualità dell'applicazione), l'aggiornamento annuale consisterebbe, per come sono strutturate le tabelle allegate, nella mera applicazione del nuovo numero indice di riferimento, quindi, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale, l'aggiornamento annuale sarebbe effettuato con at-

to monocratico di esclusiva competenza del dirigente, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si ritiene opportuno disporre l'applicazione dei contributi aggiornati per il 2007 alle istanze presentate successivamente alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente documento; così come appare opportuno che le eventuali e successive determinazioni di puro aggiornamento ISTAT, di competenza del dirigente, siano formalizzate entro la fine dell'anno precedente a quello di aggiornamento e con applicazione alle istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio di quest'ultimo.

7. TABELLE

Si allegano le seguenti tabelle riepilogative:

- tariffe per l'edilizia residenziale, commerciale e direzionale;
- tariffe per l'edilizia residenziale pubblica;
- tariffe per l'edilizia industriale e artigianale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Capo Sezione Urbanistica
(ing. Amedeo D'Onghia)

Tariffe per Edilizia residenziale, commerciale e direzionale					
				ZONE di PRG	
TIPO di INTERVENTO	UP ⁽¹⁾	US ⁽²⁾	UT ⁽³⁾		
NC	nuova costruzione	€ 6,66	€ 14,28	€ 20,94	A
DR	demolizione e ricostruzione	€ 6,66	€ 14,28	€ 20,94	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 3,33	€ 7,14	€ 10,47	
NC	nuova costruzione	€ 5,99	€ 12,85	€ 18,85	B1 - B2
DR	demolizione e ricostruzione	€ 5,33	€ 11,42	€ 16,75	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 4,00	€ 8,57	€ 12,56	
NC	nuova costruzione	€ 8,56	€ 12,85	€ 21,42	B3
DR	demolizione e ricostruzione	€ 7,61	€ 11,42	€ 19,04	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 5,71	€ 8,57	€ 14,28	
NC	nuova costruzione	€ 18,89	€ 12,85	€ 31,74	B6
DR	demolizione e ricostruzione	€ 16,79	€ 11,42	€ 28,21	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 12,59	€ 8,57	€ 21,16	
NC	nuova costruzione	€ 8,92	€ 11,42	€ 20,35	C.e.
DR	demolizione e ricostruzione	€ 7,81	€ 10,00	€ 17,80	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 6,69	€ 8,57	€ 15,26	
NC	nuova costruzione	€ 16,79	€ 11,42	€ 28,21	C1
DR	demolizione e ricostruzione	€ 14,69	€ 10,00	€ 24,69	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 12,59	€ 8,57	€ 21,16	
NC	nuova costruzione	€ 10,09	€ 11,42	€ 21,51	C2
DR	demolizione e ricostruzione	€ 8,83	€ 10,00	€ 18,82	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 7,56	€ 8,57	€ 16,13	
NC	nuova costruzione	€ 8,92	€ 11,42	€ 20,35	C3
DR	demolizione e ricostruzione	€ 7,81	€ 10,00	€ 17,80	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 6,69	€ 8,57	€ 15,26	
NC	nuova costruzione	€ 48,99	€ 22,85	€ 71,84	E
DR	demolizione e ricostruzione	€ 42,87	€ 19,99	€ 62,86	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 36,74	€ 17,14	€ 53,88	
NC	nuova costruzione	€ 24,49	€ 11,42	€ 35,92	villaggi turistici
DR	demolizione e ricostruzione	€ 21,43	€ 10,00	€ 31,43	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 18,37	€ 8,57	€ 26,94	
NC	nuova costruzione	€ 6,30	€ 11,42	€ 17,72	D.5
DR	demolizione e ricostruzione	€ 5,51	€ 10,00	€ 15,51	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 4,72	€ 8,57	€ 13,29	
NC	nuova costruzione	€ 8,92	€ 11,42	€ 20,35	D.6
DR	demolizione e ricostruzione	€ 7,81	€ 10,00	€ 17,80	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 6,69	€ 8,57	€ 15,26	
NC	nuova costruzione	€ 11,56	€ 11,42	€ 22,99	D.6.1
DR	demolizione e ricostruzione	€ 10,12	€ 10,00	€ 20,11	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 8,67	€ 8,57	€ 17,24	
NC	nuova costruzione	€ 16,79	€ 11,42	€ 28,21	D.6.2/3 ⁽⁴⁾
DR	demolizione e ricostruzione	€ 14,69	€ 10,00	€ 24,69	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 12,59	€ 8,57	€ 21,16	
NC	nuova costruzione	€ 24,49	€ 11,42	€ 35,92	D.6.2/3 ⁽⁵⁾
DR	demolizione e ricostruzione	€ 21,43	€ 10,00	€ 31,43	
RR	ristrutturazione e restauro	€ 18,37	€ 8,57	€ 26,94	

Tariffe per ERP				
UP	US	UT		ZONE di PRG
€ 4,99	€ 10,71	€ 15,71	NC	A
€ 4,99	€ 10,71	€ 15,71	DR	
€ 2,50	€ 5,36	€ 7,85	RR	
€ 4,50	€ 9,64	€ 14,13	NC	B1 - B2
€ 4,00	€ 8,57	€ 12,56	DR	
€ 3,00	€ 6,43	€ 9,42	RR	
€ 6,42	€ 9,64	€ 16,06	NC	B3
€ 5,71	€ 8,57	€ 14,28	DR	
€ 4,28	€ 6,43	€ 10,71	RR	
€ 14,16	€ 9,64	€ 23,80	NC	B6
€ 12,59	€ 8,57	€ 21,16	DR	
€ 9,44	€ 6,43	€ 15,87	RR	
€ 6,69	€ 8,57	€ 15,26	NC	C.e.
€ 5,86	€ 7,50	€ 13,35	DR	
€ 5,02	€ 6,43	€ 11,45	RR	
€ 12,59	€ 8,57	€ 21,16	NC	C1
€ 11,02	€ 7,50	€ 18,51	DR	
€ 9,44	€ 6,43	€ 15,87	RR	
€ 7,56	€ 8,57	€ 16,13	NC	C2
€ 6,62	€ 7,50	€ 14,12	DR	
€ 5,67	€ 6,43	€ 12,10	RR	
€ 6,69	€ 8,57	€ 15,26	NC	C3
€ 5,86	€ 7,50	€ 13,35	DR	
€ 5,02	€ 6,43	€ 11,45	RR	

NOTE

si considera S=18 mc/ab e K=100 mc/ab
 fattore di conversione £/€ pari a 1936,27

- (1) **UP**: costo delle urbanizzazioni primarie al mq
- (2) **US**: costo delle urbanizzazioni secondarie al mq
- (3) **UT**: costo delle urbanizzazioni totali al mq
- (4) riferito solo alla zona turistico-ricettiva del Chiancarello ed al Centro Servizi della Boara
- (5) riferito alle attrezzature sportive del Chiancarello e della Boara, alle zone turistico residenziali della Boara ed ai piani di recupero ambientale di via Noci e contrada Marinara

Tariffe per Edilizia industriale e artigianale

<i>Industrie per la trasformazione di prodotti agricoli, zootecnie, artigianato</i>				addetti
VALORI FINALI	UP	US	UT	
ampliamenti	€ 0,77	€ 0,38	€ 1,15	da 1 a 10
nuovi insediamenti	€ 1,15	€ 0,57	€ 1,72	
nuovi insediamenti in zone PIP	€ 0,77	€ 0,38	€ 1,15	
ampliamenti	€ 0,90	€ 0,38	€ 1,28	da 11 a 50
nuovi insediamenti	€ 1,35	€ 0,57	€ 1,92	
nuovi insediamenti in zone PIP	€ 0,90	€ 0,38	€ 1,28	
ampliamenti	€ 1,01	€ 0,38	€ 1,39	da 51 a 200
nuovi insediamenti	€ 1,51	€ 0,57	€ 2,08	
nuovi insediamenti in zone PIP	€ 1,01	€ 0,38	€ 1,39	
ampliamenti	€ 1,09	€ 0,38	€ 1,48	da 201 a 1000
nuovi insediamenti	€ 1,64	€ 0,57	€ 2,21	
nuovi insediamenti in zone PIP	€ 1,09	€ 0,38	€ 1,48	
ampliamenti	€ 1,22	€ 0,38	€ 1,61	oltre 1000
nuovi insediamenti	€ 1,84	€ 0,57	€ 2,41	
nuovi insediamenti in zone PIP	€ 1,22	€ 0,38	€ 1,61	

<i>Altre industrie</i>				addetti
VALORI FINALI	UP	US	UT	
ampliamenti	€ 2,30	€ 1,15	€ 3,44	da 1 a 10
nuovi insediamenti	€ 3,44	€ 1,72	€ 5,17	
ristrutturazione e restauro	€ 3,06	€ 1,53	€ 4,59	
ampliamenti	€ 2,69	€ 1,15	€ 3,84	da 11 a 50
nuovi insediamenti	€ 4,04	€ 1,72	€ 5,76	
ristrutturazione e restauro	€ 3,59	€ 1,53	€ 5,12	
ampliamenti	€ 3,02	€ 1,15	€ 4,17	da 51 a 200
nuovi insediamenti	€ 4,53	€ 1,72	€ 6,25	
ristrutturazione e restauro	€ 4,02	€ 1,53	€ 5,55	
ampliamenti	€ 3,28	€ 1,15	€ 4,43	da 201 a 1000
nuovi insediamenti	€ 4,92	€ 1,72	€ 6,64	
ristrutturazione e restauro	€ 4,37	€ 1,53	€ 5,90	
ampliamenti	€ 3,67	€ 1,15	€ 4,82	oltre 1000
nuovi insediamenti	€ 5,51	€ 1,72	€ 7,23	
ristrutturazione e restauro	€ 4,90	€ 1,53	€ 6,43	